



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2020

Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di concedere alle regioni la possibilità di poter affrontare, con potere straordinario e transitorio, le diverse problematiche connesse alla fauna selvatica.

Come noto, la gestione della fauna selvatica è una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci, non solo in relazione ai danni prodotti ai campi e ai raccolti, con conseguenti ripercussioni che vanno ad incidere sui bilanci economici delle aziende agricole, soprattutto quelle di medie e piccole dimensioni che vedono compromesso gran parte del reddito, ma anche a tutela della sicurezza delle persone nei centri abitati e lungo le vie di comunicazione.

Nelle fasce collinari e pianeggianti si sviluppano colture agricole quali grano, mais, orzo ma anche castagne, farro e uva, che diventano alimenti ideali per i cinghiali selvatici. Essi, tra l'altro, sono molto prolifici, basti pensare che una femmina della specie può arrivare a partorire fino a dieci esemplari e, in condizioni ottimali, anche tre volte all'anno.

Da ultimo, l'emergenza COVID-19 ha reso la situazione ancora più drammatica.

Infatti, negli ultimi mesi, caratterizzati dalle note restrizioni dovute all'emanazione dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzate al contenimento del contagio, numerosi sono stati gli avvistamenti di cinghiali che si sono spinti dalle aree rurali fino agli ambiti urbani, tanto da destare allarme tra le popolazioni da Nord a Sud.

È chiaro che in questa fase emergenziale i mezzi di contrasto, come la caccia di selezione ed i piani di abbattimento, sono sospesi.

I cinghiali sono inoltre un veicolo per la trasmissione ad altri animali di malattie virali, come la peste suina africana, che rappresenta una minaccia concreta per le produzioni agroalimentari e la zootecnia; un potenziale rischio che certamente l'Italia intera non può permettersi di sostenere in questo momento.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del Paese, profondamente mutato, e infatti occorre intervenire urgentemente nell'ammodernamento di un raccordo normativo con le reali esigenze dei territori, dove non si parla solo di protezione della fauna selvatica, ma anche della sua gestione. L'urgenza di intervenire rapidamente è funzionale anche all'adozione di idonee misure di tutela per la cosiddetta « fase tre », che, paradossalmente, ove non si intervenisse, potrebbe esporre cose e persone al rischio di dover fronteggiare una fauna ancor più inselvaticata.

Per questo, l'intendimento del presente disegno di legge è concentrato nel fornire particolari poteri di deroga alle regioni, al fine di poter attuare gli abbattimenti controllati dei cinghiali, o di altra specie, fino ad un massimo di due specie, con tempi di apertura della stagione venatoria in deroga all'attuale impianto normativo nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *8-bis*. In via straordinaria, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in deroga alle disposizioni del presente articolo, le regioni, con proprio provvedimento, possono consentire di abbattere esemplari appartenenti a un massimo di due specie cacciabili di cui al comma 1 e stabilire il relativo periodo di attività venatoria ».

€ 1,00